

Este riesgo está muy presente en la bioética desde su inicio. En efecto, si atendemos al origen de la materia, podemos observar cómo su fuente fundamental son un conjunto de recomendaciones e informes de expertos que han tenido como efecto más relevante el limar las asperezas y suavizar las resistencias que se hacían a ciertas prácticas en nombre de la dignidad humana. Como ejemplo baste un botón: donde la mayoría de los parlamentarios ingleses veían una brutal investigación sobre embriones humanos, es decir, sobre seres humanos indefensos, otra mayoría de parlamentarios pudo ver, tras el correspondiente informe de expertos, una práctica investigadora sobre preembriones humanos, lo que quiere decir que ya no era sobre seres humanos y que la destrucción estaba justificada.

La declaración bioética es por tanto prejuzgadora de legislaciones permisivas por el procedimiento de reducir el punto de acuerdo, dejando un amplio campo a la posterior legislación. Es más, a veces la bioética expresada en los informes o incluso en los preámbulos de las normas ha inventado literalmente consensos científicos donde no los había, como ha ocurrido con el término preembrión.

La obra que comentamos es esencial por su caracterización de las tres esferas, jurídica, moral y política donde se mueven las cuestiones biotecnológicas y también porque reivindica y acota estrictamente la esfera del derecho.

JOSÉ MIGUEL SERRANO

L) DERECHO CANÓNICO

BAURA, EDUARDO y CANOSA JAVIER (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè editore, Milano 2006, XVIII +521 pp.

Il tema della giustizia amministrativa aveva suscitato grande interesse tra gli studiosi del diritto canonico negli anni successivi al 1970, in seguito all'istituzione di un'apposita sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (*Sectio altera*) con competenza a giudicare sugli atti dell'autorità amministrativa ecclesiastica. Era l'epoca in cui si andava prendendo sempre maggior consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio di diritti soggettivi spettanti ad ogni fedele e della conseguente esigenza di una loro efficace tutela, anche di fronte ai soggetti dotati di autorità nell'ambito della Chiesa. L'istituzione di un organo giurisdizionale a cui poter ricorrere per la tutela dei propri diritti contro l'operato degli organi amministrativi venne quindi accolta come una novità meritevole di studio e di particolare attenzione, sia per verificarne il grado di compatibilità con l'ordinamento giuridico della Chiesa, sia per coglierne le potenzialità e gli ulteriori sviluppi che poteva assumere. Con l'andar del tempo l'attenzione degli studiosi si era però gradatamente allentata, anche per il concorso di circostanze che indubbiamente favorivano questo atteggiamento di distacco: un'esperienza giudiziaria piuttosto ridotta e tale da non coinvolgere aspetti molto rilevanti nella vita del Popolo di Dio; la mai avvenuta pubblicazione delle sentenze della Segnatura Apostolica e la conseguente mancanza di quel vitale apporto che la giurisprudenza è solita appor-

tare al dibattito dottrinale; la soppressione, nella redazione definitiva del nuovo codice canonico, della disciplina riguardante i tribunali amministrativi locali, con il venir meno dell'atteso potenziamento del sistema di giustizia amministrativa nella Chiesa.

Il tema dei diritti dei fedeli non ha però mai perduto di attualità e, con esso, l'esigenza di predisporre validi strumenti per una loro efficace tutela, in particolare nei confronti dell'autorità amministrativa. Più di recente è così riemerso un certo interesse per la giustizia amministrativa, tanto da indurre la Pontificia Università della Santa Croce a tenere nella sua sede romana, il 30-31 marzo 2006, un importante Congresso avente come tema *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, i cui atti sono stati tempestivamente raccolti nel volume che ci accingiamo a presentare. A conferma della ripresa degli studi e del dibattito scientifico sul nostro tema possiamo ancora ricordare che, poco prima della celebrazione di tale congresso, è stata pubblicata un'ampia monografia di una giovane e valente studiosa, Ilaria Zuanazzi, *Praeses ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005, che fornisce un quadro esauriente dello sviluppo storico, dello spirito, della particolare natura, delle prospettive di potenziamento di questa particolare funzione di governo e dei meccanismi di controllo a cui essa è sottoposta. Merita anche di essere segnalato un altro congresso scientifico organizzato dall'Istituto di Diritto canonico San Pio X di Venezia nei giorni 3-4 maggio 2007 dal titolo "*Momento prudenziale e atto amministrativo canonico*", i cui atti dovrebbero veder presto la luce.

Tornando al volume di cui intendiamo occuparci, esso affronta la tematica del contenzioso amministrativo con un taglio molto ampio che ricomprende sia il profilo di diritto sostanziale, sia quello processuale. Vengono così studiati, sotto il primo profilo, argomenti di particolare rilevanza, quali la responsabilità dell'autorità amministrativa nella Chiesa, la reciproca incidenza tra prassi amministrativa e giurisprudenza della Segnatura Apostolica, l'eventuale istituzione di tribunali locali, il tutto alla luce di un'analisi generale dell'attuale sistema di giustizia amministrativa. Sul versante più propriamente processuale, dopo un inquadramento sui principi generali del processo contenzioso amministrativo ed uno studio sull'oggetto specifico del ricorso che dà origine a tale processo, vengono affrontate numerose tematiche di carattere molto concreto che rendono questa raccolta di studi, non solo di grande importanza per l'apporto teorico, ma anche di grande utilità per gli operatori del diritto.

Ma vediamo di segnalare, sia pure in modo necessariamente frammentario data l'ampiezza del volume, alcuni spunti che si ricavano dai singoli contributi. La relazione di inquadramento generale, affidata a Eduardo Baura ("*Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*", pag. 1-58), si sofferma in particolare su due principi fondamentali, quello della distinzione di funzioni e quello di legalità. Riguardo al primo, che incontra particolari difficoltà nell'ambito della Chiesa data la presenza di organi capitali aventi tutte e tre le funzioni di governo, va dato atto al Codice del 1983 di aver compiuto "uno sforzo ammirevole in materia di divisione di funzioni", raggiungendo risultati positivi nella delimitazione della natura legislativa, amministrativa o giudiziaria degli atti, ma lasciando non poche zone d'ombra nella distinzione organica delle diverse funzioni. Per quanto riguarda più specificamente il controllo giurisdizionale dell'attività, viene giustamente segnalata l'impossibilità di ricorrere contro le norme amministrative emanate dai Dicasteri della Curia Romana, anche se l'autore ritiene che, nell'ipotesi di un atto amministrativo singolare basato su una norma amministrativa illegittima, la Segnatura Apostolica "possa, anzi debba giudicare la legalità della norma amministrativa, poiché ciò è un passo imprescindibile per poter svolgere

la sua funzione consistente nel fare giustizia nella fattispecie che le è stata presentata". Particolarmente delicato è il discorso sul principio di legalità, la cui importanza ai fini della strutturazione di un sistema di giustizia amministrativa idoneo a tutelare i diritti degli amministrati è indubbiamente essenziale, ma non al punto da farne un principio assoluto e supremo. Esso, secondo l'opinione del nostro autore, va in qualche misura *relativizzato* ed inserito in "una concezione del diritto legata alla giustizia, superando quindi quell'altra tendente ad identificare il diritto e la giustizia con la legalità". Si tratta, insomma, di "un principio strumentale ad un altro più alto, quello cioè della giustizia": principio questo che richiede non il mero rispetto di un insieme di norme, ma "la soddisfazione dei diritti (al plurale), di tutto ciò che appartiene a qualcuno e perciò gli è dovuto in giustizia". Compito del giudice non è dunque quello di verificare soltanto la conformità degli atti amministrativi alla legge, ma quello di andare alla sostanza delle esigenze di giustizia presentate dal caso concreto, individuando e ristabilendo il diritto di ognuno, senza per altro arrivare a costituire tale diritto o a valutare l'opportunità di costituirlo (che significherebbe sconfinare nel *merito* dell'attività amministrativa). Occorre, in conclusione, "uno spostamento del centro di gravità del sistema dal solo principio di legalità alla necessità di rispettare comunque il giusto", spostamento che risulta determinante per soddisfare i diritti concreti dei fedeli.

Passando a temi più specifici, particolare rilevanza ha assunto quello della responsabilità dell'autorità amministrativa ecclesiastica dopo che la Costituzione apostolica *Pastor bonus* aveva espressamente previsto la competenza della *Sectio altera* "*de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum*" (art. 123 § 2). Su di esso si sofferma con un'ampia e puntuale relazione Helmuth Pree ("*La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*", pag. 59-97), mettendo in luce sia le attività dell'amministrazione che possono provocare tale responsabilità, sia i soggetti a cui essa va più precisamente imputata. Su quest'ultimo punto, prendendo posizione sulla questione di quale sia il responsabile nel caso di conferma dell'atto amministrativo da parte del superiore gerarchico, l'illustre canonista osserva che non sarebbe corretto ampliare il concetto dell'autore del decreto estendendo la responsabilità anche a coloro che non sono propriamente causa dell'atto. Soltanto il primo autore dell'atto può quindi essere ritenuto responsabile e tenuto al risarcimento del danno, ove esso risulti illegittimo. Riguardo al concetto di danno – che deve ricomprendere non solo i danni pecuniari ed economici, ma anche danni psicologici, spirituali e morali - esso si distingue notevolmente dai concetti analoghi dei diritti statali, perché deve fare riferimento ai diritti e doveri riconosciuti dalla Chiesa o da questa direttamente regolati e protetti.

Pur non essendoci una pubblicazione ufficiale o sufficientemente rappresentativa delle sentenze della Segnatura Apostolica (carenza che tutti gli studiosi intervenuti al Convegno hanno lamentato), è pur sempre possibile, facendo riferimento alle sentenze che sono state saltuariamente pubblicate o commentate in riviste scientifiche, studiare alcuni aspetti della giurisprudenza di questo Tribunale e l'apporto che essa ha dato allo svolgimento della funzione di governo dei fedeli. E' quanto ha cercato di fare Javier Canosa ("*Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*", pag. 99-131), assumendo come filo conduttore lo stretto rapporto fra giurisprudenza e prassi amministrativa e dimostrando come tale rapporto risulti notevolmente benefico per l'ordinamento, perché procura un sano ricambio alla vita giuridica amministrativa della Chiesa, aiutando nel contempo l'autorità amministrativa ad agire prudentemente nello svolgimento dei propri doveri. L'autore concentra la sua analisi su tre settori che più frequentemente hanno suscitato ricorsi e conseguenti pronunce da parte della

Segnatura Apostolica: la rimozione dei parroci, la dimissione dei religiosi e la soppressione di parrocchie con eventuale riduzione di chiese ad usi profani. In tutti questi settori si può constatare come la giurisprudenza costituisca un valido strumento di aiuto all'autorità amministrativa, sia quando ratifica la corretta applicazione delle norme al caso concreto, sia quando corregge un'applicazione meno conforme alle esigenze di giustizia. Le indicazioni giurisprudenziali consentono, ad esempio, agli organi amministrativi di meglio precisare alcune nozioni giuridiche di frequente applicazione (come quella di *causa* adeguata per la rimozione e per altri provvedimenti), di avere utili indicazioni su aspetti metagiuridici di prudenza di governo, di prestare più scrupolosa attenzione alle incombenze procedurali, che non sono fine a se stesse, ma strumenti utili per una più attenta considerazione dei diritti dei fedeli. Non si può quindi che auspicare un sempre più intenso rapporto tra giurisprudenza e prassi (e non solo con un influsso unidirezionale della prima verso la seconda, ma con reciproci apporti), nella convinzione che ne deriveranno benefici in ogni ambito dell'esperienza giuridica della Chiesa, anche a livello legislativo, dove è frequente l'incorporazione di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e dal rapporto simbiotico che essa instaura con la prassi amministrativa.

La ripresa di interesse per la giustizia amministrativa doveva necessariamente portare ad interrogarsi sull'esigenza di un potenziamento dell'attuale sistema di contenzioso amministrativo, che è limitato, oltre ai ricorsi in via gerarchica, ad un'unica istanza di riesame in via giudiziaria, quella affidata alla *Sectio altera* della Segnatura Apostolica. Durante i lavori preparatori della vigente codificazione fu proposta, com'è noto, l'istituzione di tribunali amministrativi a livello locale, ma la relativa disciplina, pur avendo incontrato larghi consensi, fu stralciata all'ultimo momento dalla redazione definitiva del Codice. Questa vicenda è ripercorsa passo per passo da Ilaria Zuanazzi (*“La possibilità di tribunali amministrativi a livello particolare”*, pag. 133–209), quale premessa per passare ad enucleare, con grande padronanza della materia, i problemi tecnici che si pongono per l'istituzione di questi tribunali e a porsi concretamente il problema dell'attuale possibilità di costituirli. La studiosa è fermamente convinta che “l'esigenza di perfezionare il sistema ecclesiale di giustizia amministrativa non è tramontata con la caduta dei progetti di revisione dei codici”. Permangono infatti inalterate le ragioni che avevano indotto a ritenere necessaria ed opportuna l'istituzione di tribunali amministrativi locali nel corso dei lavori preparatori della nuova legislazione, al fine di potenziare gli strumenti di difesa nei confronti degli atti amministrativi. Certamente, occorre tener presenti alcuni principi essenziali. Innanzi tutto quello che porta a concepire la funzione amministrativa come servizio, diretta a promuovere e a realizzare il bene della comunità insieme e in armonia con il bene dei singoli. Va quindi decisamente superata “la mentalità che vede nei controlli amministrativi una diminuzione di prestigio dell'autorità ecclesiastica”: al contrario, essi vanno considerati come un'occasione di dialogo e di confronto tra pastori e fedeli, un impulso a cercare soluzioni migliori per il bene di tutti e a crescere insieme in forme più piene di comunione”. Bisogna inoltre apprestare strumenti paritari di giustizia, tali da prevedere il riesame degli atti amministrativi da parte di un organismo *terzo* rispetto alle parti contendenti, un'istanza di giudizio che non si limiti ai soli strumenti di conciliazione e di risoluzione pacifica delle controversie (come in certe diocesi si è cercato di fare), un effettiva partecipazione al processo, con l'instaurazione di un effettivo contraddittorio, con eguaglianza reciproca nei diritti e doveri di difesa riconosciuti alle parti. E' infine necessario che il giudizio, per lo meno in prima istanza, si svolga presso tribunali

decentrati, che garantiscono, oltre alla pluralità di gradi di giudizio, la vicinanza territoriale alle parti interessate. Si avrà così una diminuzione dei disagi e dei costi legati alla distanza dall'organo giudiziario e si valorizzerà l'autonomia di ciascuna Chiesa particolare: questa potrà, pur nell'ambito di un quadro normativo tracciato dalla legislazione universale, adeguare l'organizzazione del tribunale e le modalità procedurali alle tradizioni e alla mentalità di ciascun paese. Il denso contributo si chiude con alcune precise proposte *de iure condendo*, che prevedono come foro competente quello del livello gerarchico superiore rispetto a quello degli atti impugnati (ovvero quello della circoscrizione ecclesiastica vicina), l'istituzione di una sezione specializzata del tribunale ordinario già competente per altre cause, l'indipendenza dell'iter amministrativo rispetto al ricorso gerarchico, con esclusione del passaggio dall'una all'altra via. Per l'appello non pare necessario costituire un apposito tribunale di seconda istanza, potendo svolgere utilmente questa funzione l'attuale *Sectio altera* della Segnatura Apostolica. Sono suggerimenti di grande interesse e meritevoli di attenta riflessione e che certamente, come auspica la nostra studiosa, serviranno a "spronare a ripensare la possibilità di attuare degli strumenti di tutela che paiono essere stati dimenticati dal dibattito dottrinale e dalle riforme legislative e che, per converso, risultano indispensabili per assicurare alla Chiesa una giustizia vicina alle attese delle persone".

Passando agli aspetti più propriamente processuali, particolarmente interessante è la prima relazione di carattere generale affidata a Joaquín Llobell ("*Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*", pag. 211-273), che si apprezza non solo per i rilievi critici, i suggerimenti, gli spunti ricostruttivi, sempre acuti e pertinenti, ma anche per l'utilizzazione di un ampio materiale inedito tratto dai lavori preparatori della codificazione pio-benedettina. L'illustre processualista dell'Università della Santa Croce si propone di illustrare alcuni elementi essenziali del processo contenzioso-amministrativo, sottolineando, in via preliminare, con tutta chiarezza che la contestazione dei provvedimenti dell'autorità trova piena accoglienza nell'ordinamento della Chiesa (contrariamente a quanto ritiene un orientamento dottrinale che ha il suo più autorevole rappresentante in Eugenio Corecco), sia per la fallibilità a cui sono inevitabilmente soggette anche le autorità ecclesiali, sia per la corresponsabilità di ogni fedele nella realizzazione della Chiesa. Dopo aver tratto interessanti e sempre attuali spunti dai voti presentati dai consultori durante i lavori preparatori del Codice del 1917, il nostro autore si sofferma su alcuni punti problematici del vigente sistema processuale in materia amministrativa. Largamente insoddisfacenti sono le garanzie attualmente previste per assicurare l'indipendenza del giudice, requisito essenziale per un ordinato ed obiettivo svolgimento della funzione giudiziale. I giudici della Segnatura ricoprono spesso incarichi direttivi nei Dicasteri della Curia Romana e si è molto affievolita la collaborazione dei votanti e dei referendari che una volta componevano un Collegio di grande prestigio e con garanzie di indipendenza. Sarebbe quindi preferibile affidare il giudizio sugli atti amministrativi ad una sezione specializzata della Rota Romana, i cui uditori godono di una stabilità nell'ufficio (sono infatti nominati a tempo indeterminato) che costituisce il primo requisito per godere di una effettiva indipendenza. Altro punto essenziale perché il processo contenzioso amministrativo sia veramente uno strumento di giustizia a disposizione di ogni fedele è quello del diritto di difesa, considerato ormai unanimemente come un diritto naturale, la cui violazione (anche per espressa disposizione legislativa) provoca la nullità della sentenza. Questo diritto viene messo a dura prova già nella fase iniziale del processo dinanzi alla Segnatura, quando si tratta di decidere sull'ammissione del ricorso alla *disceptatio* presso il Collegio giudicante.

Tale decisione è affidata ad un organismo ristretto, il Congresso, che tende a dare un'interpretazione talora troppo allargata del requisito del *fumus boni iuris*, decidendo in sostanza sul merito della vertenza e privando così il ricorrente della possibilità di accedere (se non con un ulteriore ricorso) ad un più consapevole ed obiettivo giudizio dinnanzi al Collegio giudicante. Interessanti sono anche le osservazioni sulla possibilità di proporre appello contro le decisioni della Segnatura (soltanto quelle che attuano un mero controllo di legalità dovrebbero essere inappellabili, non quelle che in qualche modo decidono sul merito, come quelle in tema di risarcimento del danno) e sulla motivazione delle decisioni. Anche Llobell si dichiara decisamente favorevole a dare possibilità alle Conferenze episcopali di istituire dei tribunali contenzioso-amministrativi, perché solo così si potrebbe assicurare la tempestività della giustizia e, con essa, garantire il diritto ad un giusto processo in capo ad ogni fedele.

La successiva relazione si concentra sulla materia specifica che può essere sottoposta al giudizio della *Sectio altera* della Segnatura Apostolica, ossia sull'atto amministrativo e sulla sua illegittimità. Anch'essa è affidata ad uno dei più apprezzati cultori del diritto amministrativo canonico, Jorge Miras ("*L'oggetto del ricorso contenzioso-amministrativo canonico*", pag. 275-304), che con grande chiarezza e precisione illustra le caratteristiche essenziali dell'atto amministrativo canonico e le note che lo rendono, almeno in via ordinaria, impugnabile. Meritevole di particolare apprezzamento è il costante sforzo di non arrestarsi agli aspetti meramente formali, ma di considerare le esigenze sostanziali di giustizia e di protezione delle situazioni soggettive dei fedeli. Così, egli scrive, nel determinare "materialmente l'oggetto del contenzioso-amministrativo, andrebbero privilegiati il contenuto e le reali conseguenze giuridiche degli atti, anziché i suoi aspetti formali o il suo genere documentale". Con la conseguenza che va ritenuto ammissibile il ricorso anche contro "atti dell'autorità che, pur mancando eventualmente di alcune caratteristiche formali rinvenibili di norma negli atti amministrativi, incidono o mirano a incidere comunque sul bene pubblico e sulle situazioni soggettive di terzi". Allo stesso modo va valutato il requisito della "violazione di legge" che rende l'atto amministrativo impugnabile dinnanzi alla Segnatura Apostolica. Anche qui non ci si può fermare ad una interpretazione strettamente formalistica, ma occorre assumere una concezione ampia, che arrivi a ricomprendere "ogni norma giuridica determinante il trattamento equo e giusto della situazione alla quale fa riferimento l'atto impugnato". L'attenzione alla reale situazione giuridica del fedele deve anche costituire il criterio per operare la nota distinzione tra *legittimità* e *merito*. Certamente la Segnatura non può sindacare le valutazioni che sono caratteristiche dell'attività immediata di governo e rientrano nella discrezionalità amministrativa. Ma essa non può fare a meno (specialmente quando giudica sul risarcimento del danno) di addentrarsi nella fattispecie concreta, di scendere a valutare elementi della situazione sostantiva per accertare se c'è stato un pregiudizio illegittimo. In tal caso essa rimane nel proprio ambito di competenza "perché non giudicherebbe questioni di opportunità (di *merito amministrativo*) ma di legittimità: di legittimità sostanziale anziché formale".

Una particolare segnalazione meritano i contributi redatti da persone che operano all'interno dello stesso Supremo Tribunale e che possono quindi, più di altre, dar conto del modo di procedere, dei criteri di valutazione, dell'attività concretamente svolta e dei problemi che in essa si pongono. Si tratta della relazione del Promotore di giustizia Frans Daneels ("*Il contenzioso-amministrativo nella prassi*", pag. 305-325), integrata da una comunicazione del Cancelliere Pawel Malecha, ("*L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel campo del contenzioso amministra-*

ivo nel corso dell'anno 2005", pag. 475-482) e della relazione di G. Paolo Montini, Promotore di giustizia Sostituto ("L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo", pag. 384-416). Specialmente quest'ultima dimostra in modo molto efficace come le pronunce della Segnatura, ancorché favorevoli al ricorrente, rischiano di risultare inutili se si limitano a censurare gli aspetti meramente formali del provvedimento impugnato o se incontrano, nella loro esecuzione, resistenze od ostruzionismo da parte delle autorità amministrative. Giustamente egli richiama l'attenzione sull'opportunità che il ricorrente non si limiti a denunciare vizi *in procedendo* (spesso di più immediata individuazione e di più facile dimostrazione), ma si sforzi di mettere in luce anche vizi *in decernendo*, che più difficilmente consentiranno all'autorità amministrativa di riproporre, più o meno negli stessi termini, l'atto dichiarato illegittimo in sede di riesame giurisdizionale. Il contributo si chiude con una serie di proposte *de iure condendo*, dirette a regolamentare più precisamente il delicato momento dell'esecuzione delle pronunce della Segnatura, in modo da evitare che tutti gli sforzi e le energie impiegate per ottenere una pronuncia favorevole finiscano per risultare sostanzialmente inutili, lasciando senza un'effettiva riparazione il pregiudizio che il fedele ha subito in un suo diritto.

Gli altri contributi che compongono il volume affrontano aspetti più specifici della problematica processuale. Sono anch'essi interessanti e di indubbia utilità perché concorrono a delineare un quadro ampio e, soprattutto, attento ai problemi concreti del processo contenzioso-amministrativo. Non essendo possibile dar conto di ciascuno di essi, ci limitiamo ad una mera indicazione degli argomenti trattati e dei relativi autori: si tratta di tre relazioni "Il computo dei termini nel contenzioso amministrativo" (Andrea Bettetini), "L'effetto sospensivo nel processo davanti alla *Sectio altera* della Segnatura Apostolica" (Raffaele Coppola), "La prova nel contenzioso amministrativo" (Carlo Gullo), nonché di varie comunicazioni: "Ignoranza ed impossibilità ad agire in relazione al computo dei termini perentori" (F. Sergio Aumenta), "Spunti di riflessione ed elementi di confronto sull'interesse legittimo nel contenzioso amministrativo canonico" (Massimo Del Pozzo), "Il principio di equità nel diritto amministrativo della Chiesa" (Antonio Iaccarino), "Problemi relativi al computo dei termini nei ricorsi contro gli atti amministrativi canonici" (Jesús Miñambres), "La possibilità di Commissione d'indagini in materia di deontologia delle funzioni ecclesiali" (Jean-Pierre Schouppe).

In conclusione, va espresso il più vivo compiacimento per l'organizzazione di un Congresso sulla giustizia amministrativa e per la tempestiva pubblicazione, in un'unica organica raccolta, dei relativi atti. L'ampiezza dei contributi, la specifica competenza di coloro che li hanno redatti, l'attenzione con cui sono stati individuati i problemi emersi nell'esperienza di questi anni, la ricchezza di costruttive proposte di integrazione e di riforma del sistema vigente rendono questo volume un riferimento fondamentale per una ripresa degli studi sul contenzioso amministrativo e per far crescere la consapevolezza che esso può costituire un valido strumento di giustizia e di tutela dei diritti anche nell'ordinamento giuridico della Chiesa.